



**COMUNE DI SATRIANO**

Provincia di Catanzaro

Deliberazione N. **28**

Data **24/06/2011**

ORIGINALE

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: MODIFICA AL PIANO COMUNALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.**

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di Giugno , alle ore 17:45 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
MERCURIO FRANCESCO	Presidente	X	
DROSI MICHELE	Consigliere	X	
BASILE TEODORO	Consigliere	X	
CODISPOTI VINCENZO	Consigliere	X	
VITALE ANTONIO	Consigliere	X	
CATALANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
RIVERSO DOMENICO	Consigliere	X	
VARANO MARIANO	Consigliere	X	
MONTEROSSO VINCENZO	Consigliere	X	
MADURI ANTONIO	Consigliere		X
OTTAVIANO PAOLA	Consigliere	X	
BEVACQUA ANTONELLA	Consigliere		X
BATTAGLIA LUCIANO	Consigliere	X	
ALTAMURA GIUSEPPINA	Consigliere		X
MASUCCI EMILIO	Consigliere		X
CALABRETTA DOMENICO	Consigliere	X	
LA TORRE DOMENICO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Presiede la seduta il Rag. FRANCESCO MERCURIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT. VINCENZO PRENESTINI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Regionale ad Acta n.02 del 5/11/2003 è stato approvato il Piano comunale della rete distributiva al commercio in sede fissa del Comune di Satriano;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 28/07/2008 è stata adottata una modifica del suddetto Piano comunale;
- lo sviluppo urbanistico del comparto M del vigente Piano regolatore ha determinato la realizzazione di immobili e strutture commerciali, dotate di aree idonee e sufficienti per l'apertura di medie strutture di vendita e per l'incremento di attività produttive tendenti al miglioramento dei servizi offerti sul territorio e all'aumento di tutte le attività umane ed economiche che concorrono alla distribuzione commerciale ed alla circolazione dei beni;
- sull'assetto normativo in materia di commercio in sede fissa sono intervenuti importanti provvedimenti, in particolare il decreto legge n. 223/2006, convertito con modificazioni, nella legge n.248/2006, il Decreto legislativo n. 59/2010 (attuativo della cd. Direttiva *Bolkestein* n.2006/123/CE) i quali hanno sancito una sostanziale liberalizzazione del mercato da cui deriva un divieto di contingentamento, cioè di *"limitazione di apertura di nuove attività commerciali attraverso l'individuazione di un numero preciso di autorizzazioni rilasciabili, ovvero di superficie assentibile"*;

**VISTE**, le importanti, pronunce giurisprudenziali in materia di commercio in sede fissa, **Consiglio di Stato (sent. n. 2808 del 2009)** che ha evidenziato come *"la ratio delle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006 "è nel senso che appare ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato"* nonché la sentenza del **TAR F.V.G. nr. 145/2011** che ha sancito la piena applicabilità delle disposizioni di cui all'art.3, comma 1, lettera d) , del decreto legge n. 223/2006, e di cui all'articolo 11, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 59/2010, o infine, della pronuncia del TAR Calabria (Sez. Il Catanzaro, sentenza n.5/2011) che ha ricordato come *"le limitazioni consentite dal decreto 59/2010 devono giustificarsi sulla base di motivi imperativi di interesse generale (elencati dall'art.8 comma 1 lettera h), questi non possono, però, consistere in una indimostrata e apodittica affermazione dell'Amministrazione, ma devono sostanziarsi in ragioni concrete e specifiche, che vanno esplicitate e documentate puntualmente"*.

Preso atto che il vigente piano commerciale localizza le aree in cui è possibile attivare le attività commerciali denominate "Medie strutture di Vendita", ponendo, di fatto, delle limitazioni numeriche all'apertura di siffatte attività prive di qualsiasi motivata ragione e che, alla luce della costante giurisprudenza sopra richiamata, potrebbe esporre l'Ente locale ad un eventuale contenzioso.

**CONSIDERATO** che lo strumento urbanistico in alcune aree, ed in specie nella zone B e C completamente urbanizzate, non contiene norme che ostino all'insediamento di nuove medie strutture di vendita;

**CONSIDERATO** altresì che occorre adeguare le procedure previste per l'attivazione degli esercizi di vicinato, previste dall'art. 5 del Regolamento Comunale de quo, a quanto disposto dal D.lgs 59/201 e dalla Legge 122/2010 che, modificando l'art. 19 della Legge 241/1990, ha introdotto la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) con efficacia immediata;

**CONSIDERATO**, inoltre, che ha seguito dell'emanazione della D.lgs. 59/2010 sono stati modificati, tra l'altro, i requisiti morali e professionali di accesso all'esercizio delle attività commerciali;

**RITENUTO** che, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative suddette, occorre adeguare l'attuale disciplina comunale inerente il commercio in sede fissa attraverso l'eliminazione di contingenti numerici relativi all'apertura di medie strutture di vendita, ferme restando le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, nonché adeguare le procedure relative all'apertura degli esercizi di vicinato;

Visto il D.lgs. 114/1998;

Vista la Legge Regionale 17/1999;

Visto il Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni, nella legge n. 248/2006;

Visto il D.lgs. 59/2010;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'allegato alla D.G.R. n. 867 del 29 dicembre 2010;

Sentito l'assessore comunale al commercio e attività produttive;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Commercio;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL; con voti favorevoli undici (11) contrari nessuno astenuti due (2) Calabretta - La Torre.

## **DELIBERA**

1. La revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2008, e quindi di procedere alla soppressione delle tavole contenenti la localizzazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie strutture di vendita.
2. La modifica dell'art. 4 del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003, per come sotto riportato:

### **Articolo 4**

## Requisiti soggettivi di accesso all'attività commerciale

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare;

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati

dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

L'Accertamento delle condizioni di cui ai precedenti commi è effettuato sulla base delle norme vigenti.

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. L'Art. 5 del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003, concernente gli esercizi di vicinato dovrà essere interamente modificato per come sotto riportato:

## **Art. 5**

### **Esercizi di vicinato**

1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D. lgs. 114/1998 di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa presentazione, all'ufficio protocollo del Comune di Satriano, di una **SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**.

2) Nella Segnalazione di inizio di attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dichiarare quanto prescritto dalla legislazione statale, regionale e dalla normativa comunale adottata;

3) Alla segnalazione dovranno essere, obbligatoriamente, essere allegati i seguenti documenti:

- Documento d'identità in corso di validità;
- Attestazione e/o e asseverazioni di tecnici abilitati concernenti il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso, impatto acustico, prevenzioni incendi, barriere architettoniche, smaltimento rifiuti, aree parcheggi, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc....
- Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
- Ricevuta rilasciata dal dipartimento di prevenzione della A.S.P. di Catanzaro relativa alla registrazione per le imprese del settore alimentare; (SOLO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE)
- dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- copia del permesso di soggiorno della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
- ogni altro documento ritenuto utile ai fini di una corretta trattazione della pratica;

4) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

5) L'esercizio oggetto della segnalazione potrà essere aperto dalla data di presentazione della segnalazione, completa di tutti i suoi allegati, all'ufficio protocollo del Comune di Satriano;

6) Le SCIA, a seguito dell'attivazione dello sportello unico delle attività produttive, potranno essere presentate con le forme e le modalità informatiche previste dalla normativa in materia di SUAP. Nelle more dell'attivazione del predetto sportello le pratiche potranno essere presentate anche in forma cartacea.

7) L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, **nel termine di sessanta giorni (60)** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. L'art. 6 del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003, relativo alle medie strutture di vendita dovrà essere modificato nei seguenti termini:

**L'art. 6**



## MEDIE STRUTTURE DI VENDITA -PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Per media struttura di vendita si intende qualsiasi negozio singolo o centro commerciale, la cui superficie di vendita sia compreso **tra 151 e 1500 mq.**
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita sino al limite di 1500 mq, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita di cui all'art. 6 comma 4 della L.R. 17/99, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente il richiedente deve presentare al  
Comune apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza Unificata (COM 2), con delibera del 13 aprile 1999, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98 da rendere disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare quanto prescritto dalla legislazione statale, regionale e comunale adottata.
4. *Le medie strutture di vendita, fermo restando il rispetto dei requisiti relativi alle dotazioni infrastrutturali di cui all'art.14, possono essere attivate in tutte quelle zone in cui lo strumento urbanistico lo consenta;*
5. rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, è soggetta alla verifica della compatibilità relativa alle norme e agli indirizzi del presente regolamento e alle norme urbanistiche dei regolamenti locali e di polizia urbana.
5. L'art. 14 comma 1 lettera c) del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003, secondo punto deve essere modificato come sotto riportato:

OMISSIS...nelle altre zone territoriali, nella misura minima di mq 1,50 per ogni mq di superficie di vendita, per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, di mq 0,80 per ogni mq di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, tali parcheggi da reperirsi anche su aree pubbliche, devono essere localizzate nelle immediate vicinanze dell'esercizio e comunque a non meno di 300 mt. dall'esercizio stesso. Per le medie strutture di vendita devono essere disponibili parcheggi nella misura di mq 2.00 per ogni mq di superficie autorizzata per il settore alimentare e di 1,50 per ogni mq di superficie di vendita per le medie strutture del settore non alimentare.

6. All'art. 22 Lett. A) del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003 devono essere sostituiti i commi 1, 3, 6 e 9 con i seguenti:  
Comma 1. Le domande di autorizzazione e/o le comunicazioni devono essere

redatte sulla modulistica comunale reperibile sul sito web dell'Ente e/o presso l'Ufficio Commercio;

Comma 3. Le comunicazioni (SCIA) e le domande di autorizzazione commerciale possono essere presentate direttamente allo sportello unico (SUAP), trasmesse al Comune tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente all'Ufficio del Protocollo o inviate tramite Posta Elettronica certificata;

Comma 6. Nella richiesta di integrazione dei documenti, viene fissato un termine congruo entro il quale devono essere prodotte le integrazioni, pena decadenza ed archiviazione della pratica con eventuale restituzione al cittadino. Detto termine non può essere inferiore a 30 (trenta giorni), il cittadino può concordare con l'ufficio una proroga dei termini assegnati per oggettivi e giustificati motivi;

Comma 9. Qualora l'attività di vendita al dettaglio sia subordinata a SCIA sanitaria o ad autorizzazione sanitaria contestualmente all'istanza l'interessato dovrà essere presentata la ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti presso l'A.S.P. di Catanzaro.

7. I commi 12 e 13 dell'art. 22 Lett. A), del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003, sono revocati perché in contrasto con la normativa statale vigente e con la presente deliberazione.
8. All'art. 22 Lett. C) del Regolamento Comunale, Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2/2003, Procedimento per la media struttura di vendita (da 151 a 1500 mq) deve essere aggiunto il seguente punto, oltre agli altri documenti richiesti:
  - Relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del preposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici, alla normativa vigente (prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, acustica ecc....), nonché alle norme del presente regolamento. Nell'elaborato dovranno essere citati gli estremi del permesso di costruire e/o atti autorizzativi attestanti la legittimità dell'immobile e la destinazione d'uso dei locali interessati;
  - Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
9. Le parti del regolamento comunale di cui alla Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 05/11/2003 non sostituite, revocate, integrate o modificate dalla presente deliberazione rimangono vigenti
10. Di demandare all'Ufficio Commercio di questo Comune l'elaborazione della modulistica occorrente e la pubblicazione della stessa sul sito web ufficiale dell'Ente.
11. Per quanto non previsto dalle norme del presente regolamento si rinvia alle norme Statali e Regionali in materia.

✓



**COMUNE DI SATRIANO**

Provincia di Catanzaro

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n.  
267**

**Oggetto: MODIFICA AL PIANO COMUNALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL  
COMMERCIO IN SEDE FISSA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.**

**PARERE  
DI REGOLARITA' TECNICA**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
TECNICA**  
della proposta di deliberazione

Satriano, 05/05/2011

Il Responsabile dell'area

FRANCESCO BATTAGLIA

**PARERE  
DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area economico-finanziaria**

*NON E' PREVISTA NESSUNA SPESA*

Il Presidente del Consiglio  
FRANCESCO MERCURIO

Il Segretario  
DOTT. VINCENZO PRENESTINI.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 05/07/2011 al n. 282 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 05/07/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Dott.ssa Casella PROCOPIO

### ' ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000
- Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Li, 05/07/2011

Il Segretario  
DOTT. VINCENZO PRENESTINI.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI

Satriano 05-07-2011



Il Messo Comunale

Maria Marzo

Marzo